REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI VADO LIGURE

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
(Art.19 D.lgs. 152/2006 e smi)

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi –
Via Tommaseo 8 – 17047 – Vado Ligure

Richiesta di Integrazioni
(Prot-2025-0478681 del 10/10/2025)
3. IDRAULICA E GEOMORFOLOGIA
relazioni di compatibilità idraulica e geomorfologica (tecnica e normativa)
aspetti concessori
tavole grafiche in scale varie
SUPPLEMENTO

Proponenti: Anselmo S.r.l. Via Quiliano N.46 -17100 Savona Proprietà: Giano S.r.l. Via Pontevecchio n. 145 – 17017 Millesimo (SV)	Redatto da: Anselmo S.r.l. Gruppo di lavoro: - Anselmo S.r.l. - Dott.Geol Saglietto Flavio

Flavio
Saglietto
23.10.2025
11:57:05
GMT+02:00

Nome del file: ALLEGATO_27_INTEGR_IDR_GEOMORF
Data di redazione del documento: 23.10.2025
Data di presentazione dell'istanza: 26.09.2025
Data di presentazione delle integrazioni:23.10.2025

SOMMARIO

PREMESSA **2**

PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORMATIVA SPECIFICA **3**

- ✓ **PGRA ES EX-FASCE DI INONDABILITÀ PGRA:** 3
- ✓ **PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (P.A.I.).** 4
- ✓ **PRESENZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SIGNIFICATIVO (REGOLAMENTO R.R. N.3/2011)** 5
- ✓ **NORMATIVA REGOLAMENTO REGIONALE 20 GIUGNO 2025 N. 1 - 14 LUGLIO 2011, N. 3 E D.G.R N. 1205-2019.** 7
- ✓ **INDIRIZZI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE – D.G.R. 1205/2019 DEL 27/12/2019** 9
- ✓ **NORMATIVA DEL P.D.B. (ART.16 COMMA 4 - EX BACINI REGIONALI LIGURI) IN ATTESA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL NUOVO PAI** 9

COMPATIBILTA' IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA **10**

- ✓ **TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO** 10
- ✓ **AREE DI PERTINENZA P.A.I.** 11
- ✓ **AREE DI PERTINENZA P.G.R.A.** 11
- ✓ **DISTANZA DAI CORSI D'ACQUA** 11
- ✓ **INTERVENTI NELLE AREE CONFINANTI CON I LIMITI DELLE AREE P3, P2 E P1.** 12
- ✓ **ASPETTI CONCESSORI** 13

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE **14**

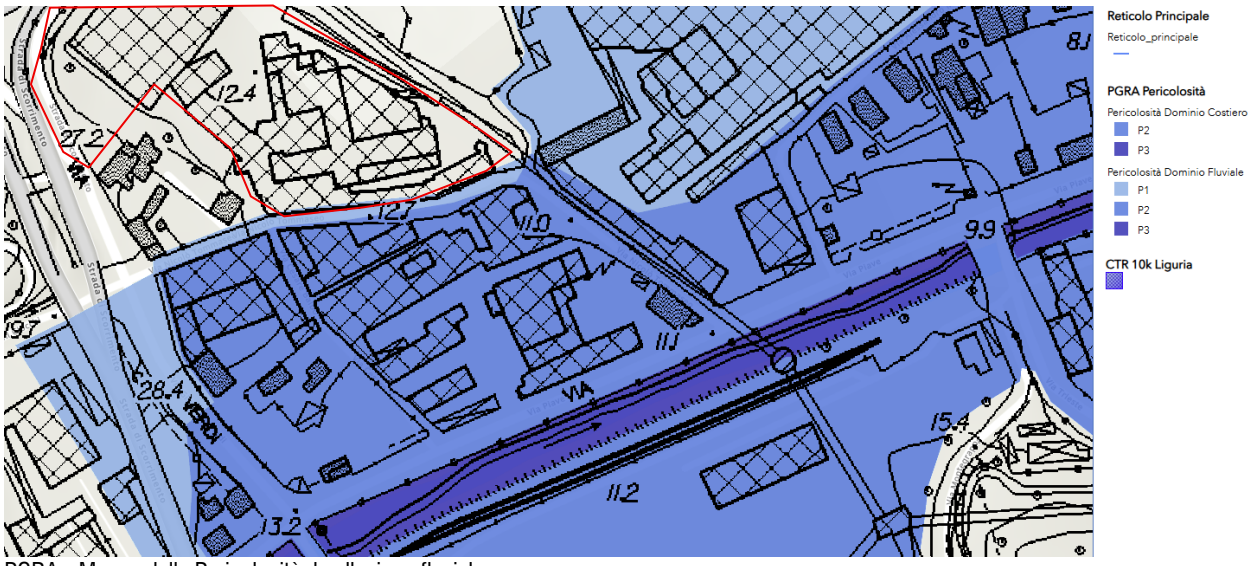
PREMESSA

Il presente elaborato è stato realizzato in relazione all'apertura del Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di "Nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Vado Ligure – Via Tommaseo, 8" con richiesta di integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006 (Prot-2025-0478681 del 10/10/2025). In particolare la relazione riguarda gli aspetti relativi al punto 3. IDRAULICA E GEOMORFOLOGIA.

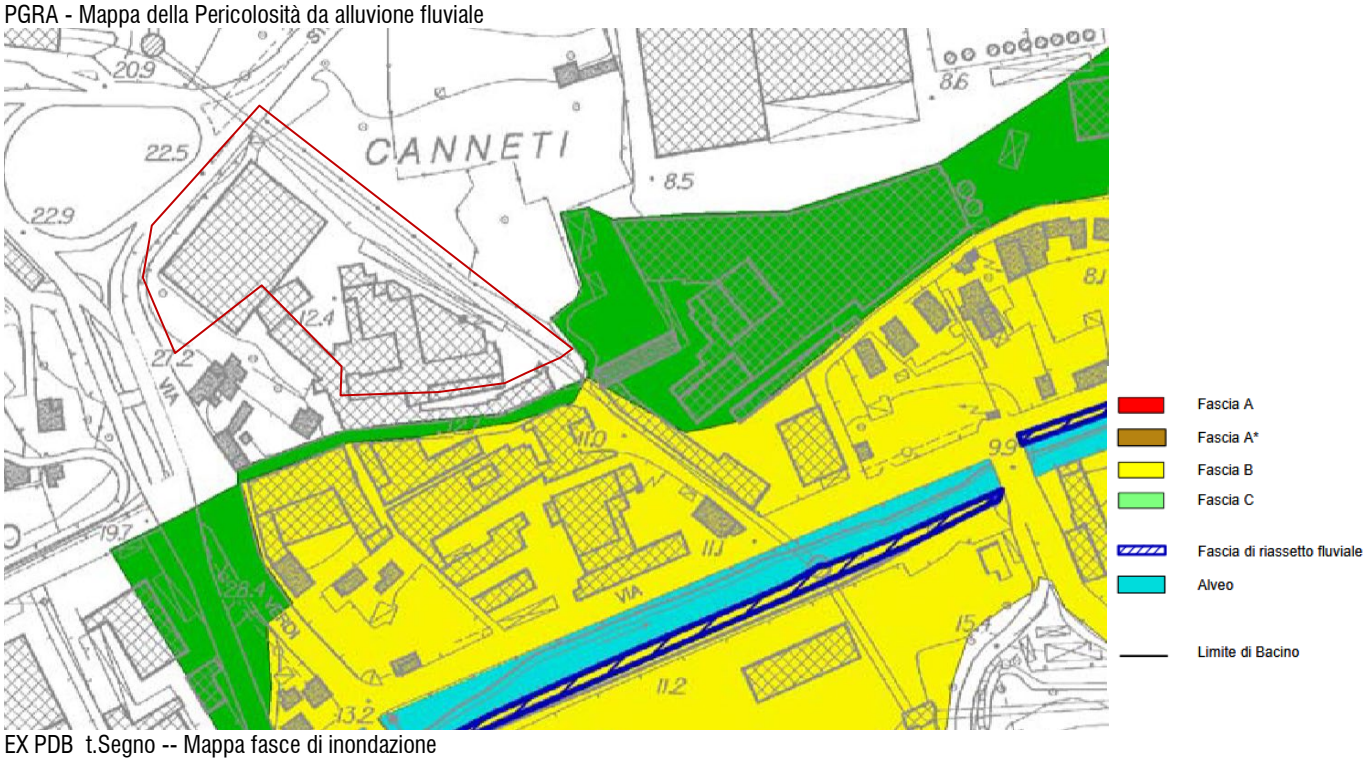
PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORMATIVA SPECIFICA

✓ **PGRA es ex-Fasce di inondabilità PGRA:**

Zona non perimetrata; su Via Niccolò Tommaseo è presente la fascia di inondabilità P1 “Aree a pericolosità da alluvione fluviale bassa” che lambisce la muratura perimetrale del sito Anselmo srl . La fascia di inondabilità P2 “Aree a pericolosità da alluvione fluviale media” è presente a valle di Via Tommaseo tra l’ingresso al compendio industriale e il bivio con Via Verdi.



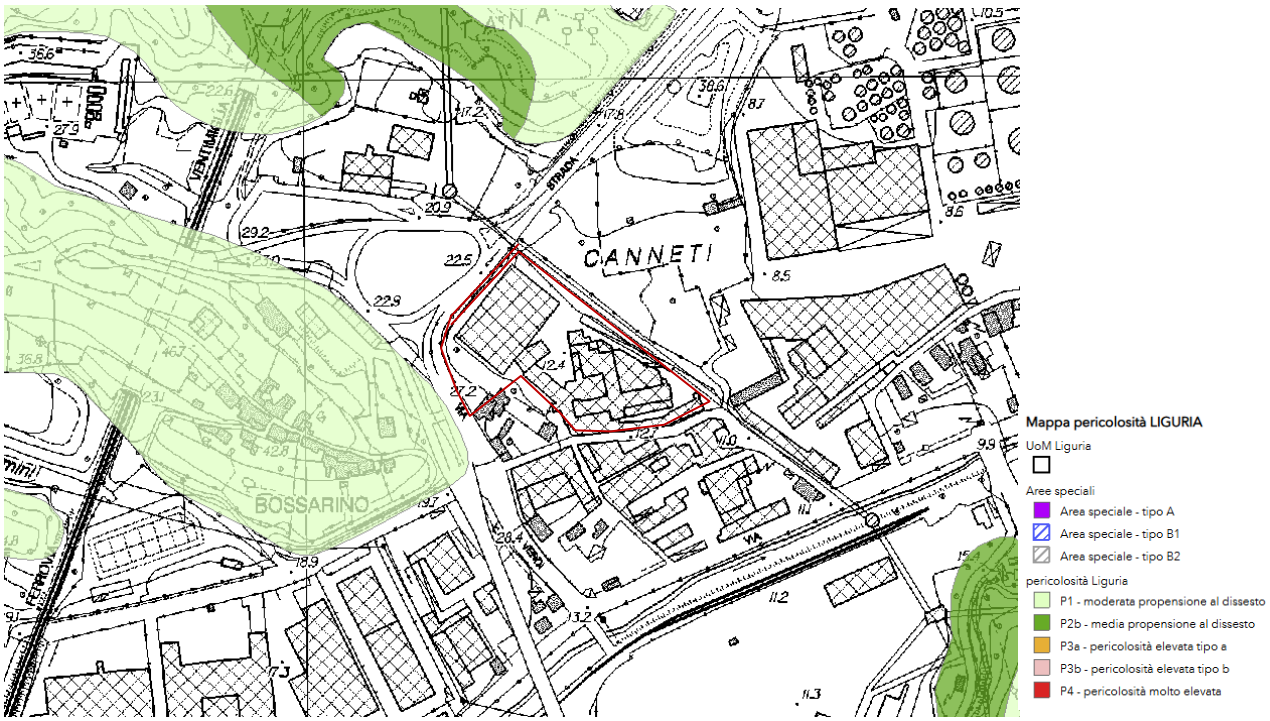
PGRA - Mappa della Pericolosità da alluvione fluviale



EX PDB t.Segno -- Mappa fasce di inondazione

✓ **Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (P.A.I.).**

P.A.I: Area non perimetrata (ex PDB T. Segno Pg0)



Mappe PAI dissesti - Pericolosità, Subsidenza

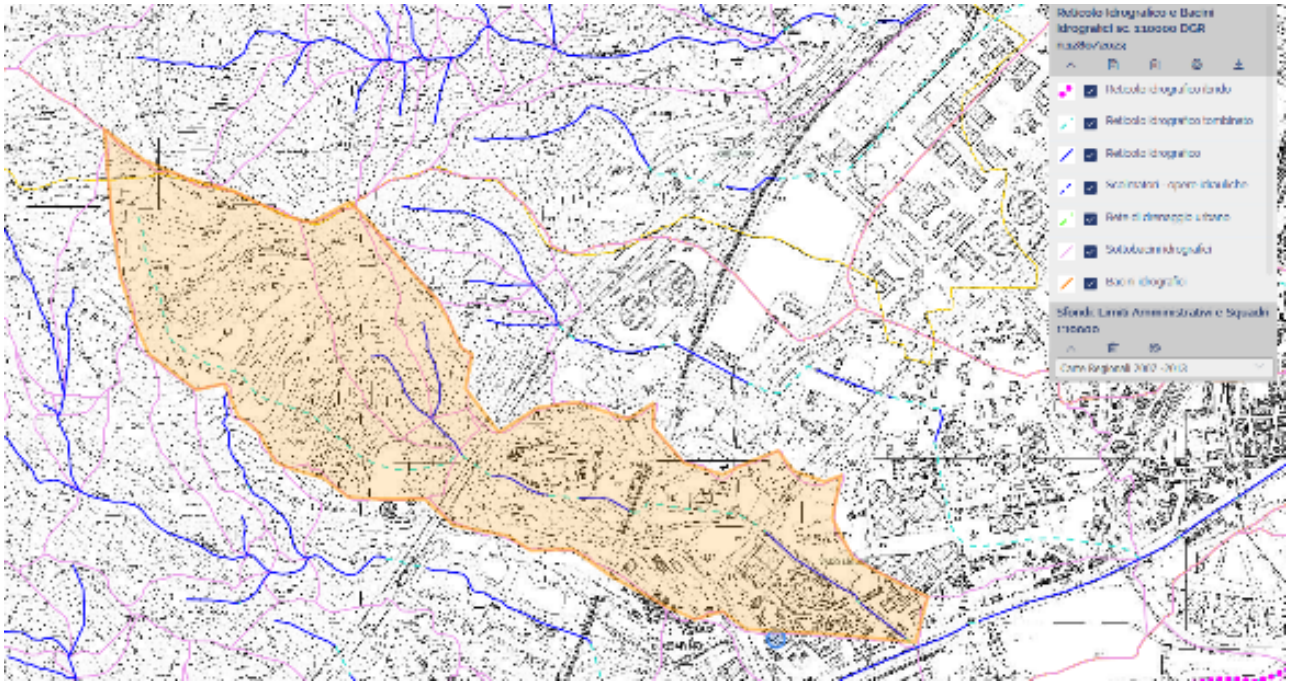


EX PDB t. Segno -- Mappa CSDV

✓ **Presenza del reticolo idrografico significativo (regolamento R.R. n.3/2011)**

L'idrografia superficiale è condizionata dalla presenza del Rio Scuro che costituisce il principale corso d'acqua della zona e che scorre lateralmente al lotto di intervento.

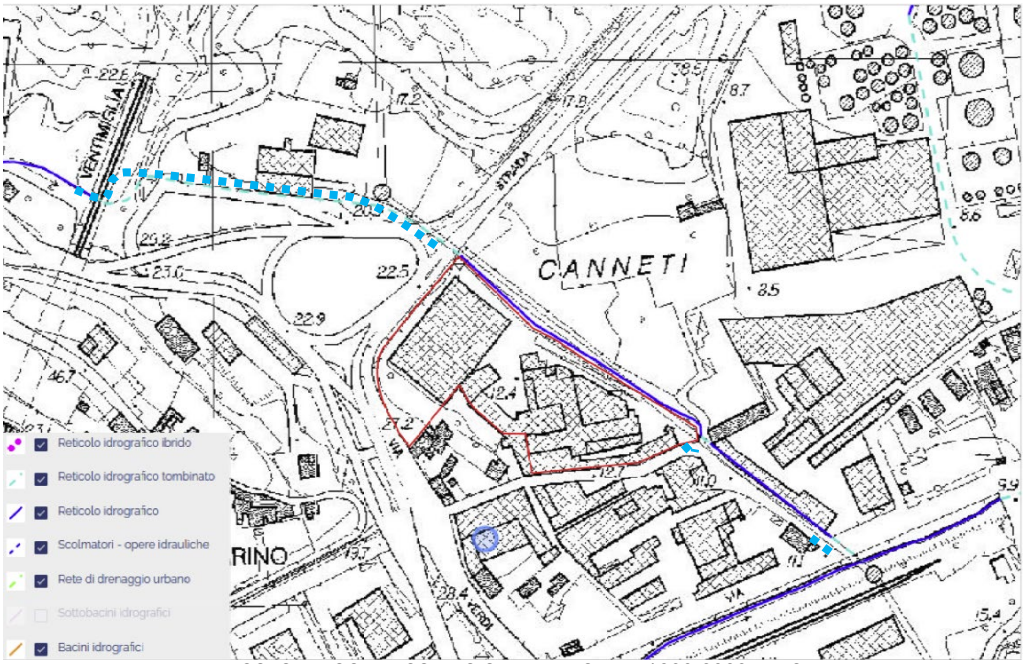
Tale Rio ha un bacino sotteso complessivo di 0,54 km^2 con un reticolo idrografico di monte "rado" e profondamente modificato dall'attività antropica con la presenza nella parte collinare della discarica di rifiuti non pericolosi denominata Bossarino.



AREA BACINO RIO SCURO S=0,54 Kmq - CARTA RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE (D.G.R. n°1280/2023)



RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE (D.G.R. n°1280/2023) su OpenStreetMap



RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE (D.G.R. n°1280/2023) su CTR

Nel tratto a monte del nostro sito, il corso d'acqua è caratterizzato da una lunga tombinatura di circa 270 metri, che si estende dalla linea ferroviaria fino a valle della Superstrada di Scorrimento. A valle della superstrada il Rio Scuro è canalizzato con argini in muratura di cemento armato e fondo cementato e costeggia per circa 210 m la nostra area e, dopo aver attraversato un piccolo ponticello di accesso alla loc. Canneto (in uso in passato a Tirreno Power) prosegue in fregio a Via Tommaseo fino a Via Piave, dove passando il ponte stradale confluisce nel torrente Segno.

Pertanto il Rio Scuro, di area pari a 0,54 km^2, ai sensi dell'art.3 comma 2 del regolamento R.R. n.3/2011 ricade nel reticolo idrografico di secondo livello (porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 1 Km^2).

Si fa presente che il Rio Scuro non rientrava nell' ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SAVONA di cui alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n.244 del 15/10/1941. Lo stabilimento industriale esistente di circa 17.000 mq era precedentemente in proprietà alla Nuova Isoltermica S.r.l., in attività da oltre 50 anni, e la Società stessa venne addirittura fondata nel lontano 1938 come "Carbonifera di

Savona" per volontà del Comm. Ettore Giuntini, per essere trasformata nel 1947 nella "Isoltermica Giuntini S.p.A.". Lo stabilimento nel suo complesso risulta esistente ben prima dell'entrata in vigore dei P.d.B di cui al DCP n.47 del 25.11.2003, e da atto di vendita veniva dichiarata la regolarità urbanistica per opere ante 1967.

✓ Normativa REGOLAMENTO REGIONALE 20 GIUGNO 2025 N. 1 - 14 luglio 2011, n. 3 e D.G.R n. 1205-2019.

Per quanto attiene alla disciplina del R.R. n.1/2025 si deve fare riferimento:

Articolo 7 (Aree a pericolosità da alluvione fluviale bassa P1)

1. Nelle aree P1 sono consentiti tutti gli interventi, purché realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, anche attraverso accorgimenti tecnico-costruttivi di protezione dagli allagamenti di cui all'allegato 1a e a condizione che risultino assunte le misure di autoprotezione e le azioni previste dai piani comunali di protezione civile.

Articolo 13 (Fasce di rispetto)

Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua non compresi nei tratti studiati idraulicamente è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi ai sensi del r.r. 3/2011, come di seguito articolata:

40 metri per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale definiti come primo livello;

20 metri per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale definiti come secondo livello;

10 metri per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale definiti come terzo livello.

Per i corsi d'acqua di cui all'articolo 91, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 18/1999, individuati nella cartografia del reticolo regionale approvata dalla Regione, la fascia di cui al comma 1 è pari a 10 metri.

Nella fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2, fino alla conclusione del procedimento di definizione delle aree a pericolosità fluviale conformemente alla disciplina del PGRA, si applica la normativa relativa alle aree a pericolosità da alluvione elevata P3 di cui all'articolo 5.

La disciplina della fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2 è da applicarsi in modo integrato con quella relativa alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al r.r. 3/2011.

Articolo 14 (Disciplina degli interventi nelle aree confinanti con i limiti delle aree P3, P2 e P1)

Riguardo agli interventi di tipo urbanistico-edilizio confinanti con i limiti delle aree a diversa pericolosità, rispetto alle aree in cui ricadono gli interventi stessi, il Comune:

a) verifica, anche sulla base di eventuale documentazione tecnica, che gli interventi non comportino variazioni nelle condizioni di pericolosità da alluvione;

b) in caso di interventi di demolizione e ricostruzione o di trasformazione morfologica, acquisisce preventivamente il parere vincolante dell'ufficio regionale competente. Nell'ambito di tale parere, l'ufficio regionale competente verifica che le perimetrazioni non siano influenzate dagli interventi in questione con eventuale conseguente modifica dello stato di pericolosità, prescrivendo, se del caso, accorgimenti costruttivi o altre misure o interventi, ivi comprese, se necessarie, opere di tipo idraulico, atte a proteggere il nuovo elemento dagli allagamenti e a non aumentare le condizioni di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe.

Per quanto attiene alle disciplina del R.R. n. 3/2011 si deve fare riferimento:

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche). Il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli:

2) reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km^2;

Articolo 4 (Fasce di tutela)

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano:

a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;

b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall'alveo;

c) a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa.

3. Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri.

Articolo 5 (Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta)

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall'articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua;

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità;

d) balconi e sbalzi;

e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio.

Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui all'articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull'assetto idrogeologico vigenti.

✓ Indirizzi in materia di autorizzazioni idrauliche – D.G.R. 1205/2019 del 27/12/2019

3.1 Interventi soggetti a nulla osta tecnico

Gli interventi che, per la loro realizzazione prevedono il rilascio di titolo abilitativo di altro Ente o di altro ufficio regionale, nonché gli interventi che non richiedono specifiche analisi idrauliche per valutarne la compatibilità, sono soggetti ad una forma di assenso in materia di polizia idraulica, configurabile, come nulla osta tecnico sotto il profilo idraulico da parte dell'ufficio regionale competente. Tale nulla osta è finalizzato a verificare, caso per caso, la compatibilità degli interventi con la loro collocazione individuando eventuali elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento, e/o fornendo eventuali prescrizioni realizzative per scongiurare possibili danni al corso d'acqua o alle opere di protezione presenti o pericoli per la tutela della pubblica incolumità.

Rientrano, in particolare, in tale categoria:

- gli interventi ammessi nella fascia di inedificabilità di cui all'art. 5, c. 1, del R.R. 3/2011, per i quali, in particolare, l'espressione del nulla osta da parte dell'ufficio competente è finalizzata a verificare che gli interventi stessi rispettino la ratio della norma, e che non si ravvisino elementi ostativi alla loro realizzazione, non pregiudicando la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione idraulica.

✓ Normativa del P.d.B. (art.16 comma 4 - ex Bacini regionali Liguri) in attesa delle nuove disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI

P.A.I. area non perimetrata (Ex Pg0 " Molto Bassa ")

"Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (PgO) si demanda ai Comuni, nell'ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il profilo urbanistico edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante."

COMPATIBILTA' IDRAULICA e GEOMORFOLOGICA

✓ Tipologia dell'intervento

L'oggetto del presente documento è un'area di circa 17.000 m^2, di proprietà della società Giano S.r.l., sita in Via Niccolò Tommaseo 8 nel Comune di Vado Ligure, attualmente in locazione ad Anselmo sr.l.

L'area, localizzata in ambito industriale, si trova attorniata da impianti produttivi, insediatisi data la presenza della arteria stradale ad alto scorrimento e la vicinanza del porto.

Il futuro intervento riguarda la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi all'interno del compendio industriale preesistente (ex Stabilimento Isoltermica s.r.l) e le trasformazioni edilizie previste ricadono nell'ambito degli interventi della "ristrutturazione edilizia".

Le opere in previsione consistono in:

a) Opere di nuova realizzazione: nella fattispecie realizzazione di tre volumi adibiti a locali servizi e spogliatoio e un blocco uffici, collocato all'interno del perimetro di un manufatto esistente, senza, quindi incremento della superficie coperta complessiva (al di fuori delle fasce di pertinenza idraulica).

b) Interventi di ristrutturazione interna: ridefinizione della distribuzione interna del fabbricato longitudinale a due piani, posizionato sul margine meridionale dell'area di proprietà, senza alterazione della sagoma o dei prospetti (al di fuori delle fasce di pertinenza idraulica).

c) Interventi di ristrutturazione esterna: demolizione/ricostruzione del volume esistente del capannone ubicato nella porzione settentrionale del lotto con riduzione della volumetria al fine dell'adeguamento alle normative vigenti in materia sismica e di rispetto della fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dal Rio Scuro.

Dal punto di vista generale non sussistono variazioni alla destinazione d'uso, trattandosi da molti decenni di aree insediate con la presenza dello stabilimento del "ex Isoltermica s.r.l", comprendente numerosi fabbricati e vaste aree di manovra e deposito.

Si specifica che la documentazione attuale è stata redatta in conformità ai campi di applicabilità previsti per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), come stabilito dall'Allegato IV, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i. Tali elaborati costituiscono la fase propedeutica essenziale per le successive attività progettuali e per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi necessari.

✓ **Aree di pertinenza P.A.I.**

I futuri interventi previsti all'interno del compendio industriale di proprietà "Giano srl" ricadono in zone **non perimetrate** nel PAI. Nel ex PDB tali aree ricadevano in zona PG0 (suscettività molto bassa).

✓ **Aree di pertinenza P.G.R.A.**

I futuri interventi previsti all'interno del suddetto compendio industriale ricadono in zone **non perimetrate** all'interno di aree inondabili nel P.G.R.A.

✓ **Distanza dai corsi d'acqua**

Le aree di proprietà del suddetto compendio industriale sono confinanti, nella loro parte orientale, con il Rio Scuro e pertanto trovano applicazione le norme specifiche in materia idraulica di distanza dei corsi d'acqua (R.R. n.1/2025 , R.R. n.3/2011 e D.G.R. 1205/2019).

L'analisi dei dati disponibili e degli schemi planimetrici (come meglio dettagliato nelle cartografie allegate), in relazione alla tipologia d'opera da realizzare e alle normative idrauliche vigenti, conduce alle seguenti considerazioni:

- Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta di 10 m. dal Rio Scuro.

Nella fascia di inedificabilità assoluta di 10 m le aree esterne già in uso quali deposito di materiali , spazi di manovra ed accessi non comportano nella nuova confinazione nessuna mutazione d'uso mantenendone le caratteristiche preesistenti. A questo riguardo si ritiene in questo caso non sia necessario acquisire uno specifico nulla osta cui al comma 2 dell'art. 5 del R.R. 3/2011. Viceversa sarà necessario acquisire il "nulla osta" cui D.G.R. 1205/2019 per quanto attiene all'intervento di ristrutturazione con

demolizione senza ricostruzione di una parte del volume esistente del capannone nella sua parte ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dal Rio Scuro in ottemperanza all'art.5 del R.R. n . 3/2011 e per alcune tubazioni interrate per la regimazione delle acque piovane. Tale "nulla osta" sarà successivamente richiesto nell'ambito della procedura di ottenimento del titolo edilizio tramite SUAP ricordando che trattasi di un atto endoprocedimentale.

Si nota inoltre che i futuri interventi previsti nel loro complesso non comportano danni al corso d'acqua o alle opere di protezione presenti e/o pericoli per la tutela della pubblica incolumità e non pregiudicano in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione dell'alveo.

- Interventi nelle fasce di rispetto di 20 m. dal Rio Scuro (corso d'acqua II° liv.)

In questo caso si applica l'articolo 13 del R.R. n.1/2025 che disciplina la fattibilità delle opere facendo riferimento alle quali si applicano le norme relative alle aree a pericolosità da alluvione elevata P3 di cui all'articolo 5 del citato Regolamento.

In questa fascia sono comunque ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente che non devono comportare cambi di destinazione d'uso che aumentino il carico insediativo anche temporaneo. Nel caso specifico, come già detto, il capannone da ristrutturare è in riduzione del volume complessivo e l'intervento futuro non prevede cambi di destinazione d'uso. I piazzali e le aree esterne risultano avere già precedente destinazione a deposito di materiali, spazi di manovra ed accessi, quindi non comportano nessuna mutazione d'uso rispetto alle caratteristiche preesistenti.

- ✓ **interventi nelle aree confinanti con i limiti delle aree P3, P2 e P1.**

Nel futuro progetto non sono previste demolizioni/ricostruzione e/o trasformazione morfologica sul lato prospiciente Via Tommaseo, confinante con i limiti delle aree

inondabili P1 e pertanto non risulta necessario acquisire preventivamente il parere vincolante dell'ufficio regionale competente ai sensi dall'art. 14 R.R. n 1/2025.

✓ **Aspetti concessori**

Allo stato attuale non sono previste occupazioni dei sedimi del demanio fluviale del Rio Scuro. E' intenzione utilizzare per lo smaltimento delle acque bianche superficiali i preesistenti scarichi nel Rio Scuro. A questo riguardo venne rilasciata "Concessione di mantenimento di n. 3 · scarichi acque meteoriche: S2 0200 mm:, S6 0500 mm. e S7 0250mm, provvisti di valvola di non ritorno applicata in modo da restare entro il profilo dell'alveo, senza procurare ostacolo alcuno al libero deflusso delle acque del rio Scuro in Comune di VADO LIGURE" (rilasciata a Nuova Isotermica srl con decreto n.7551/2009 - SV:I0900038 Provincia di Savona). Tale pratica è oggi ancora in itinere.

In tutti i casi di eventuali interferenze con il corso d'acqua demaniale in questione, il soggetto richiedente provvederà nelle fasi progettuali successive ad inoltrare istanza di concessione per l'utilizzo del bene demaniale completa degli allegati previsti.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra descritto, in relazione alle proposte tecniche propedeutiche in questa fase alle successive attività progettuali e per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi necessari, si ritengono che le stesse risultino fattibili e non in contrasto rispetto alle normative vigenti in materia di pianificazione di bacino e regolamenti regionali di natura idraulica, secondo quanto riportato:

a) Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica;

b) Piano gestione rischio alluvioni (PGRA);

c) ex-Piano di Bacino T. Segno e DdDG n.176 del 25/06/2018 (per quanto ancora applicabili);

d) distanza da corsi d'acqua.

Si farà riferimento nelle fasi progettuali successive a quanto previsto nel Regolamento regionale n. 3/2011 e R.R. n. 1/2025, nel rispetto del disposto del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii.

Borgio Verezzi 23 Ottobre 2025

Il tecnico: Dott. Geol. Flavio Saglietto (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Flavio
Saglietto
23.10.2025
11:57:05
GMT+02:00

ALLEGATI CARTOGRAFIA

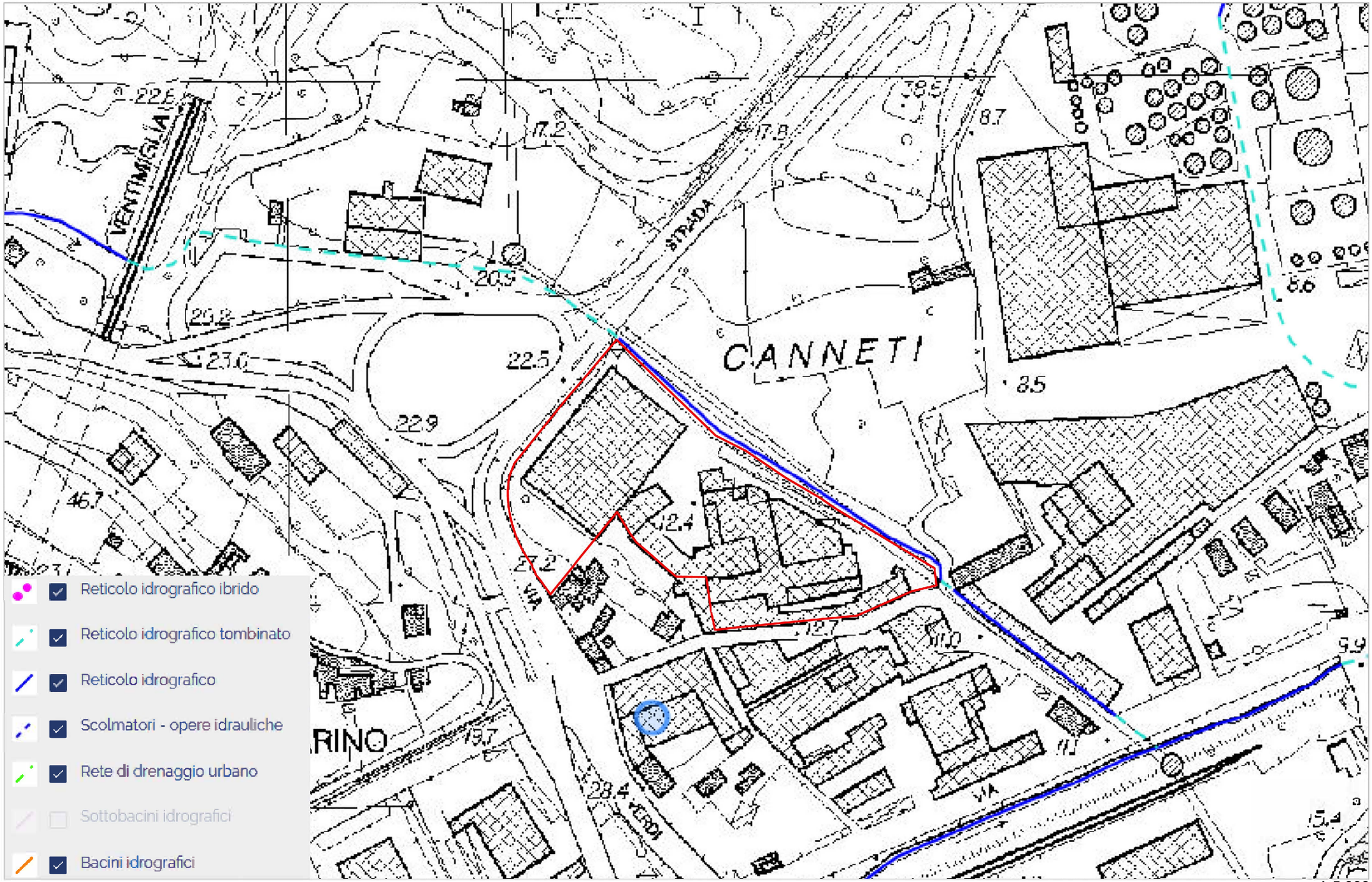
a) inquadramento degli interventi in sovrapposizione alla carta del reticolo idrografico regionale approvato con D.G.R. 1280/2023

b) inquadramento degli interventi in sovrapposizione con le fasce di rispetto di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2025 e fascia di inedificabilità assoluta di cui all'art. 4 del R.R 3/2011

c)inquadramento degli interventi in sovrapposizione alla cartografia catastale ai fini dell'individuazione di eventuali occupazioni afferenti al demanio idrico

d) inquadramento degli interventi in sovrapposizione ai vincoli dettati dalla pianificazione di bacino per il rischio idrogeologico vigente (P.A.I e PGRA)

Reticolo Idrografico e Bacini Idrografici DGR n.1280/2023

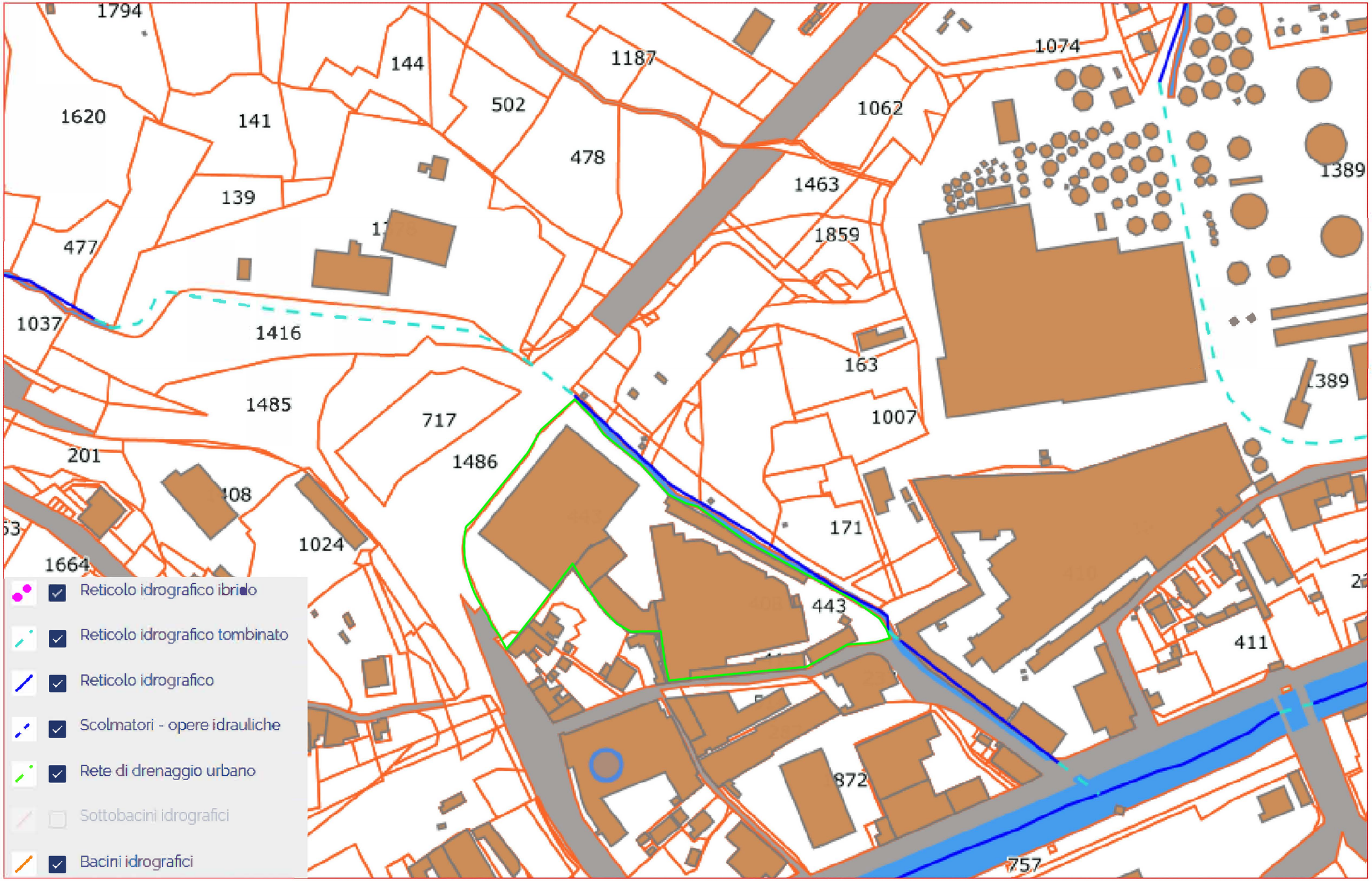


1:5.000

Punto a) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

Reticolo Idrografico e Bacini Idrografici DGR n.1280/2023

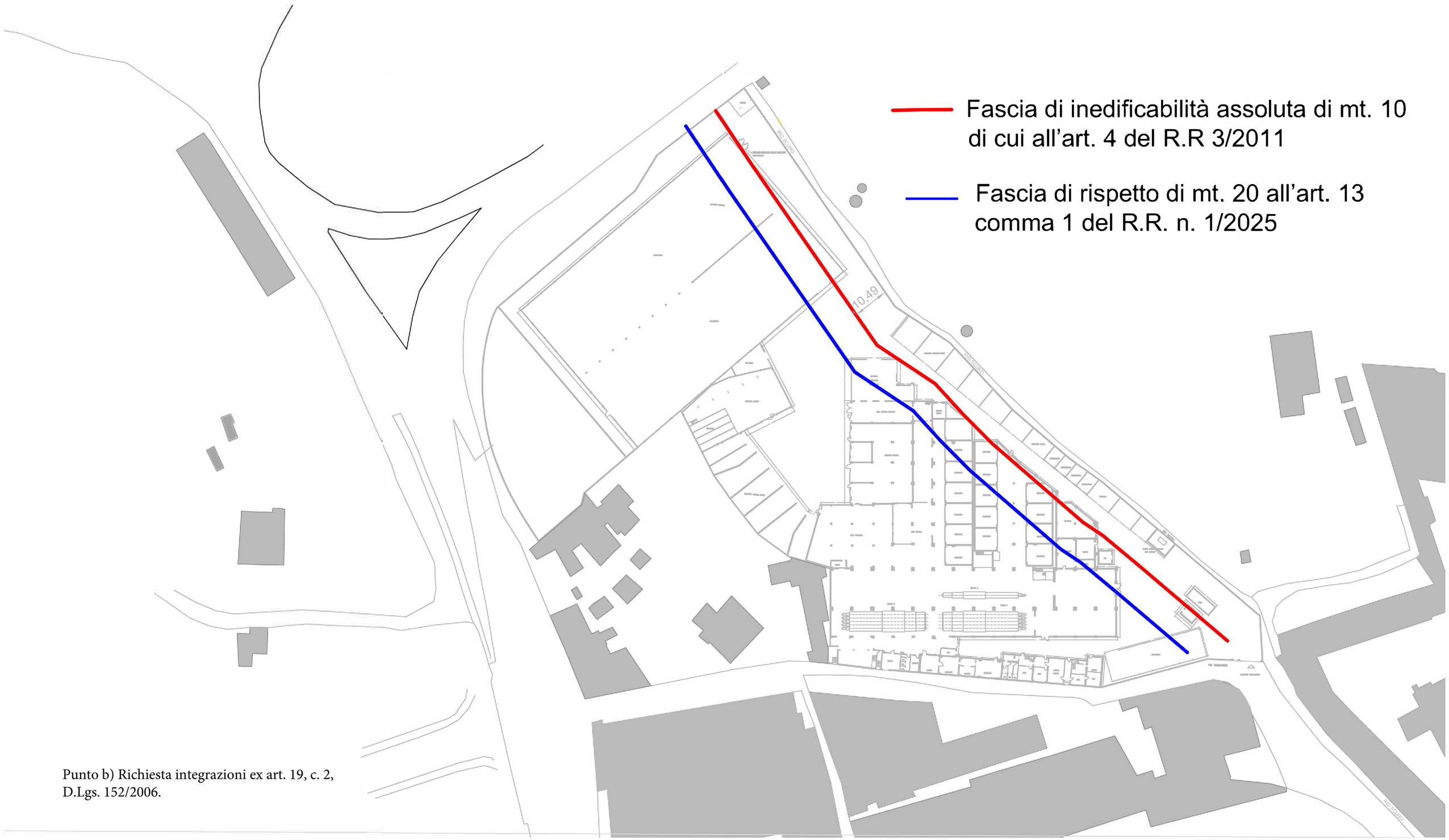
base catastale regionale



Punto a) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

1:5.000

Stato originario



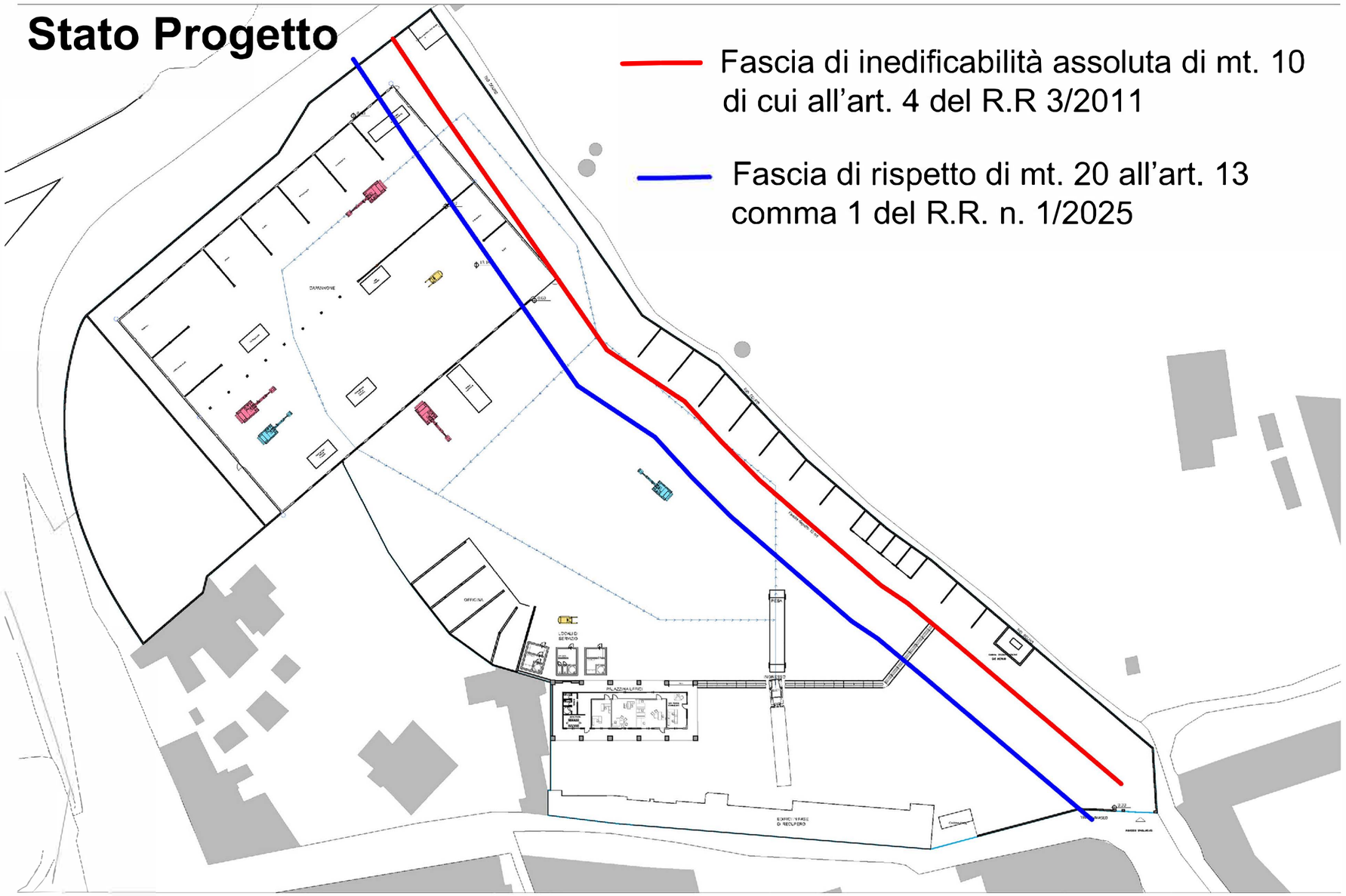
Fascia di inedificabilità assoluta di mt. 10 di cui all'art. 4 del R.R 3/2011

Fascia di rispetto di mt. 20 all'art. 13 comma 1 del R.R. n. 1/2025

Punto b) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

scala 1.1000

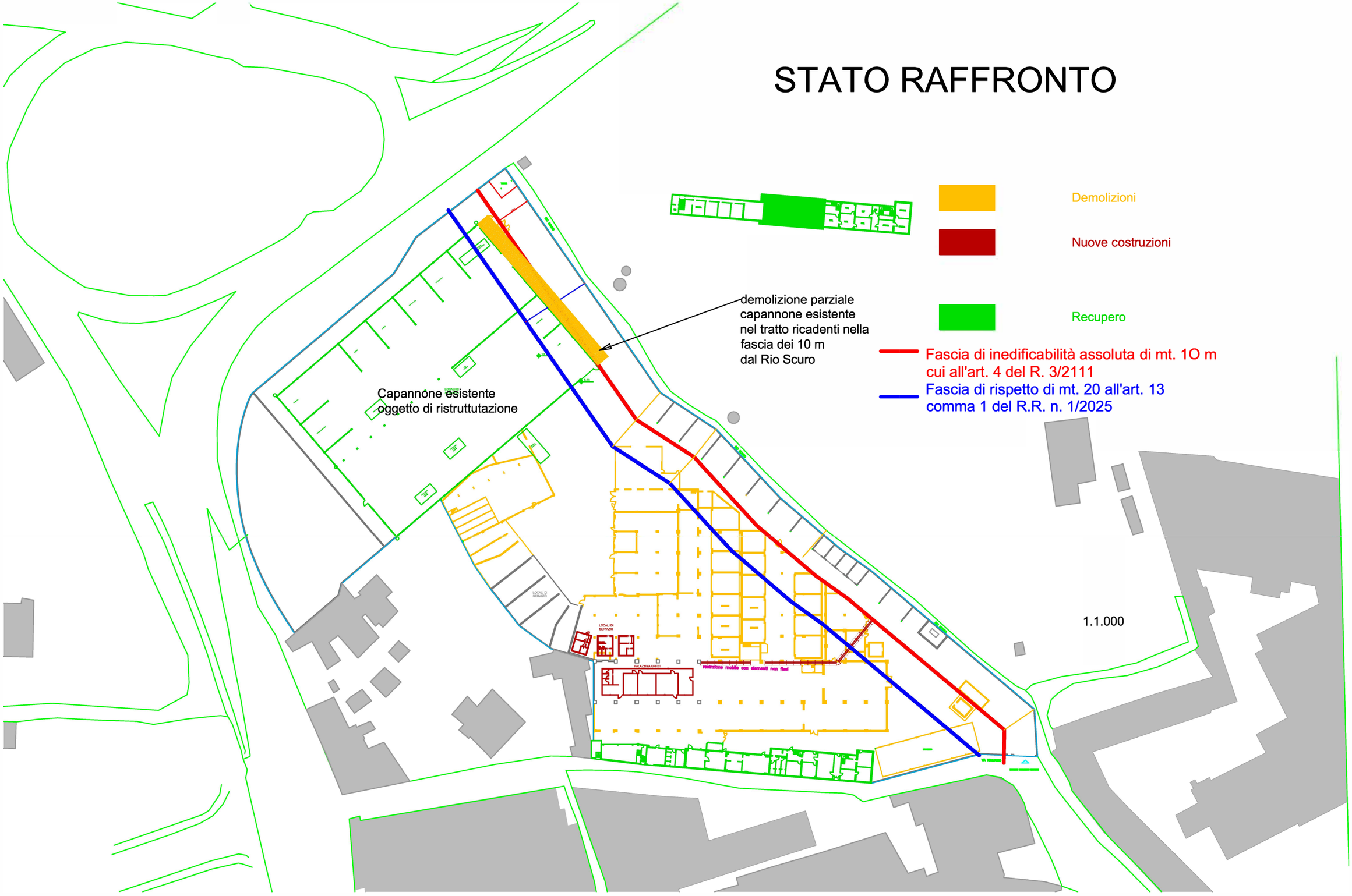
Stato Progetto



scala 1:1000

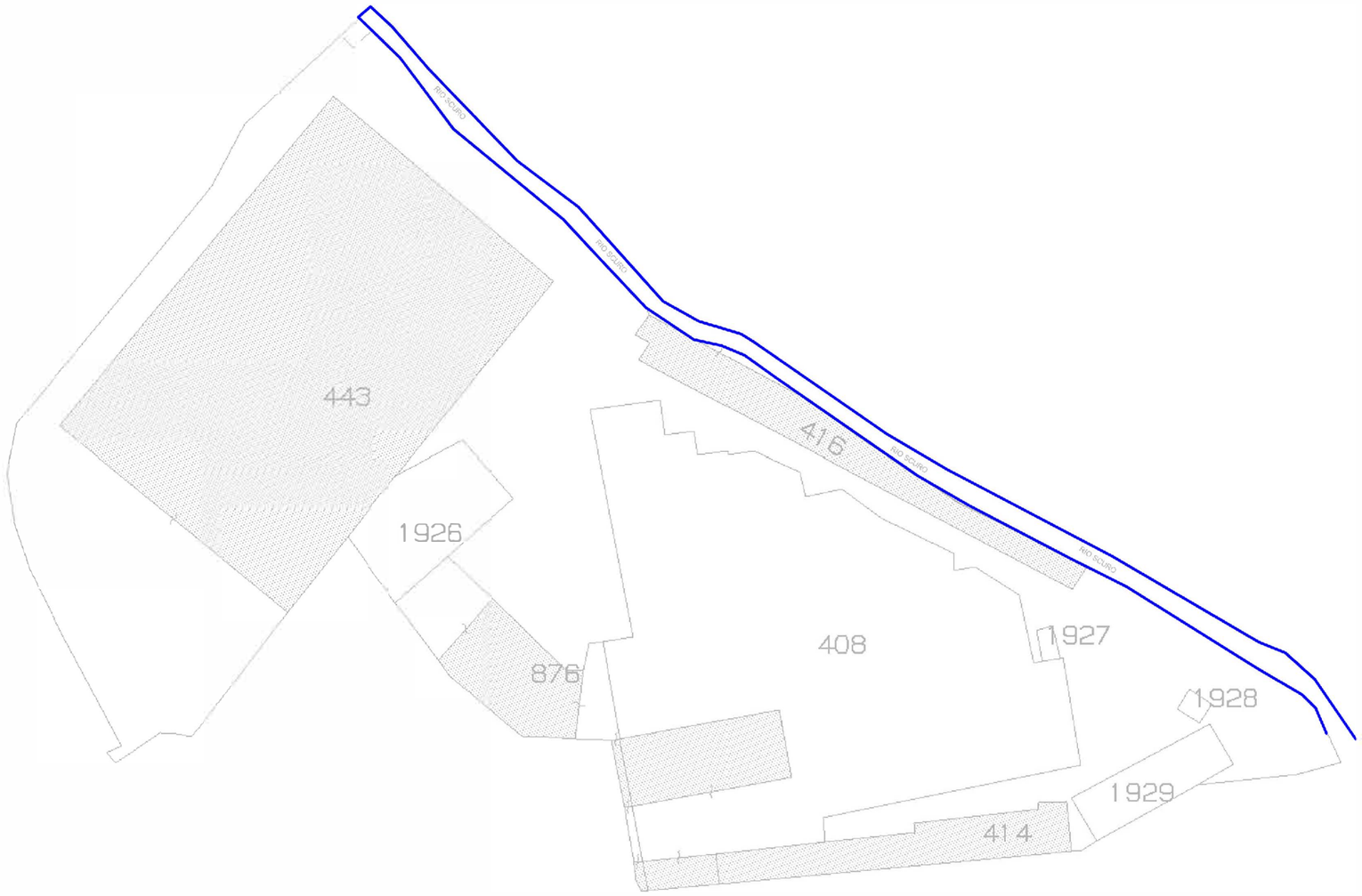
Punto b) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

STATO RAFFRONTO



Punto b) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

inquadramento degli interventi in sovrapposizione alla cartografia catastale



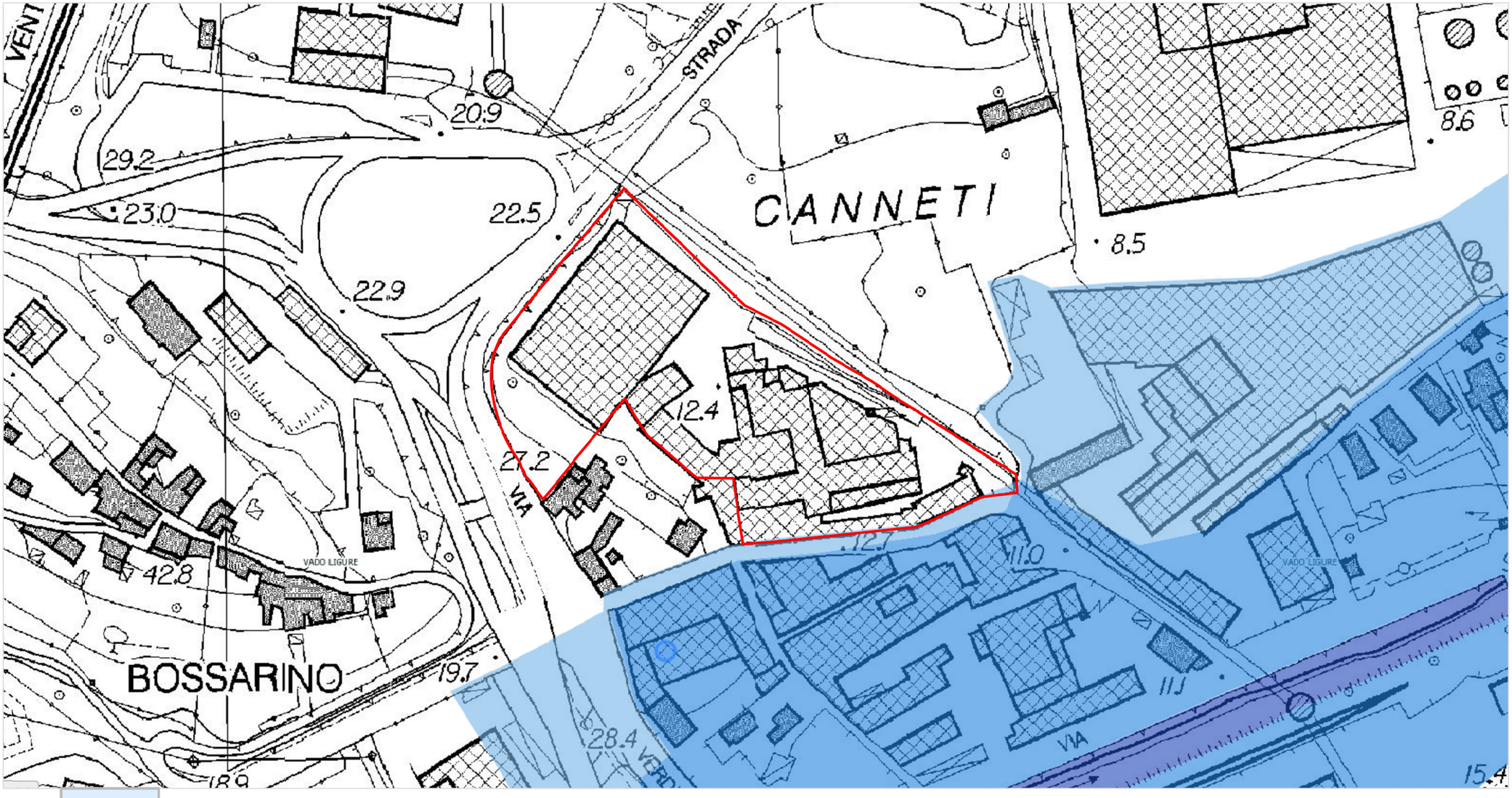
Esito dell'aggiornamento cartografico – Atto di aggiornamento pratica n. SV2025116232 del 14/10/2025

scala 1:1000

Direzione Provinciale di Savona Ufficio Provinciale – Territorio – Direttore ELEONORA MENNELLA

Punto c) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2,
D.Lgs. 152/2006.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell' Appennino Settentrionale
(Direttiva Alluvioni - PGRA) Pericolosità da alluvione fluviale e costiera



1:5.000

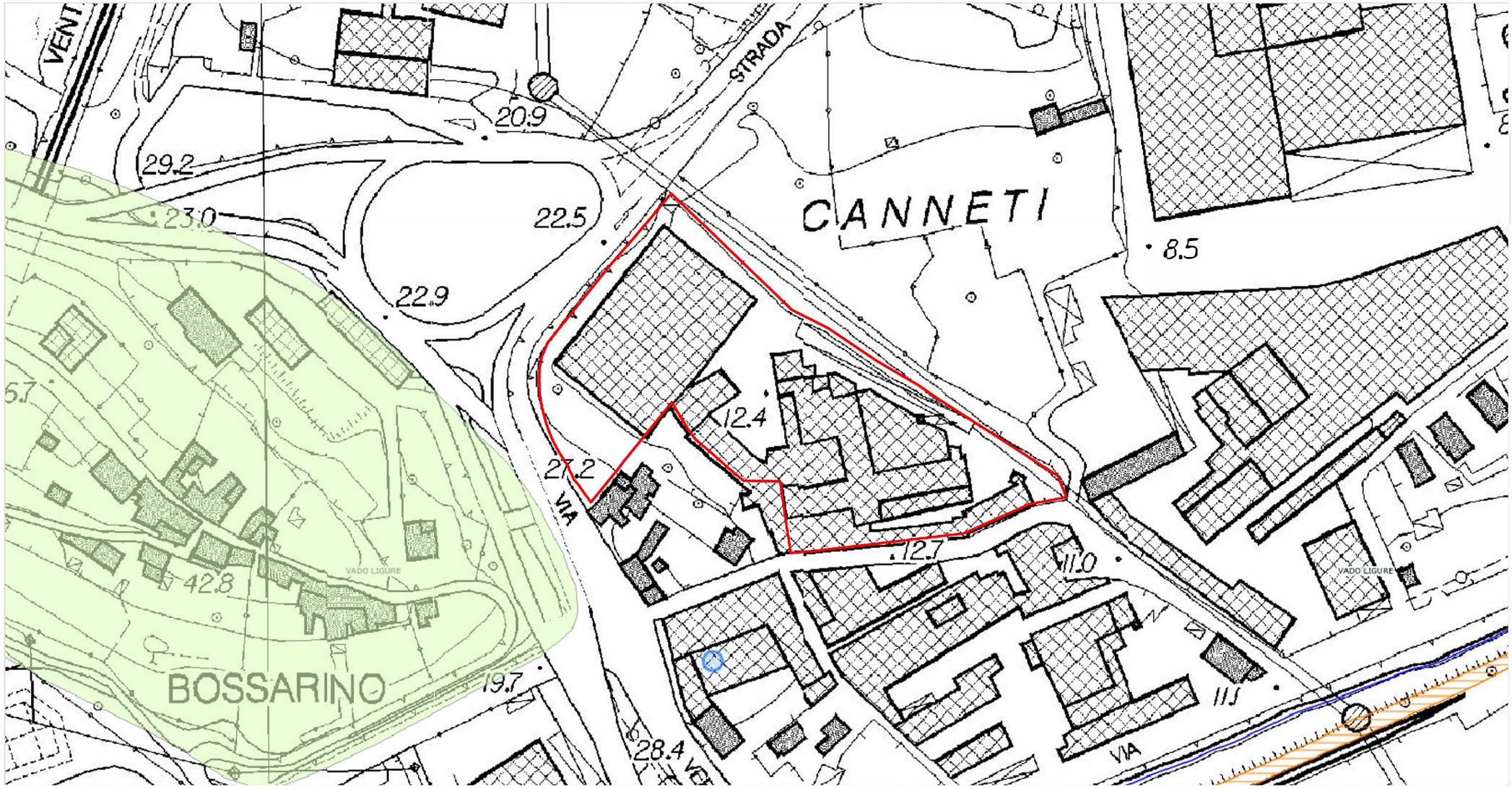
P1 - Aree a pericolosità da alluvione fluviale bassa

P2 - Aree a pericolosità da alluvione fluviale media

Aree non perimetrate

Punto d) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

Carta PAI dissesti: Pericolosità, Subsidenza - Appennino Settentrionale
BASE CTR



1:5.000

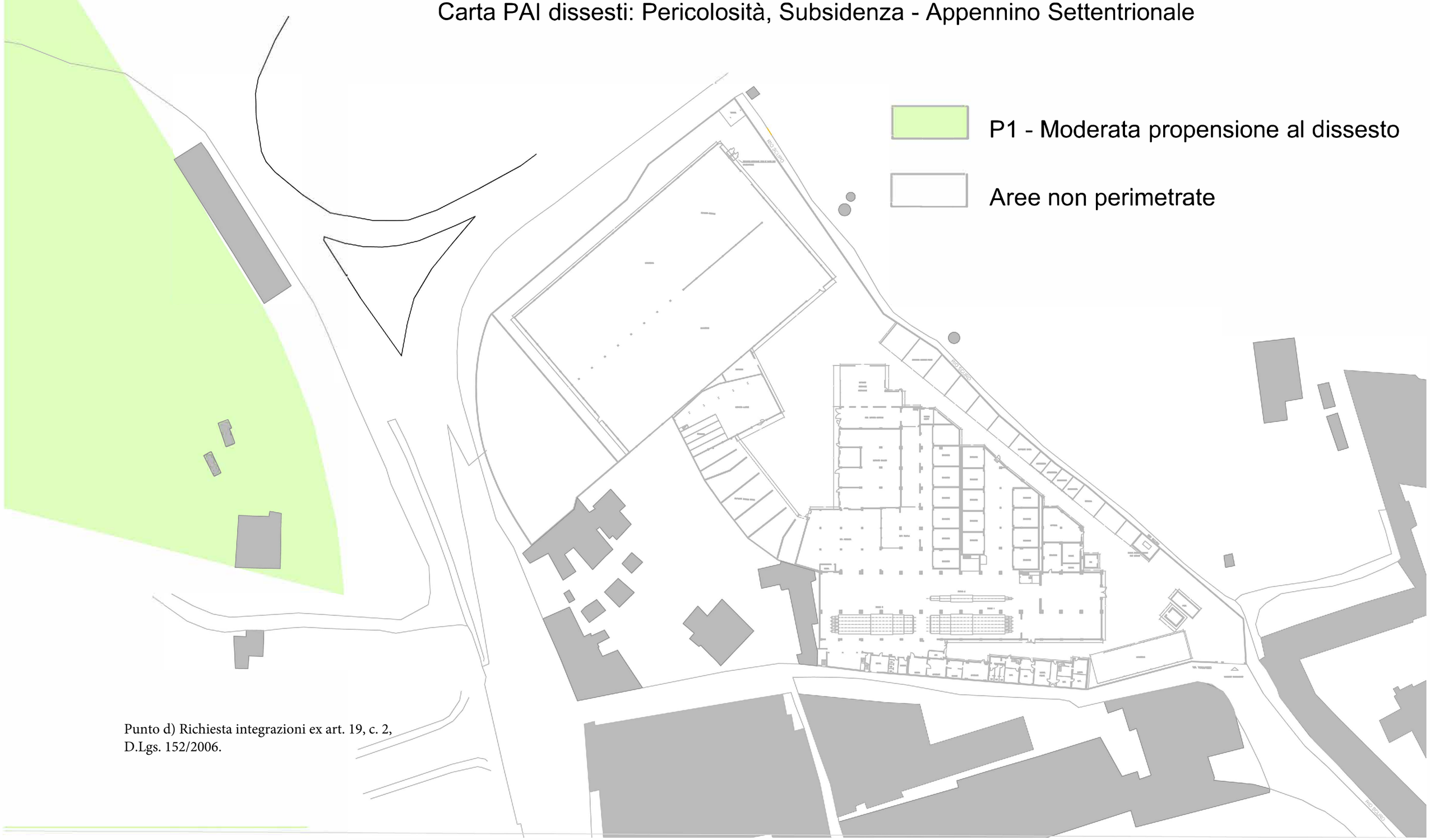
Punto d) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2,
D.Lgs. 152/2006.

P1 - Moderata propensione al dissesto

Aree onn perimetrate

Stato originario

Carta PAI dissesti: Pericolosità, Subsidenza - Appennino Settentrionale

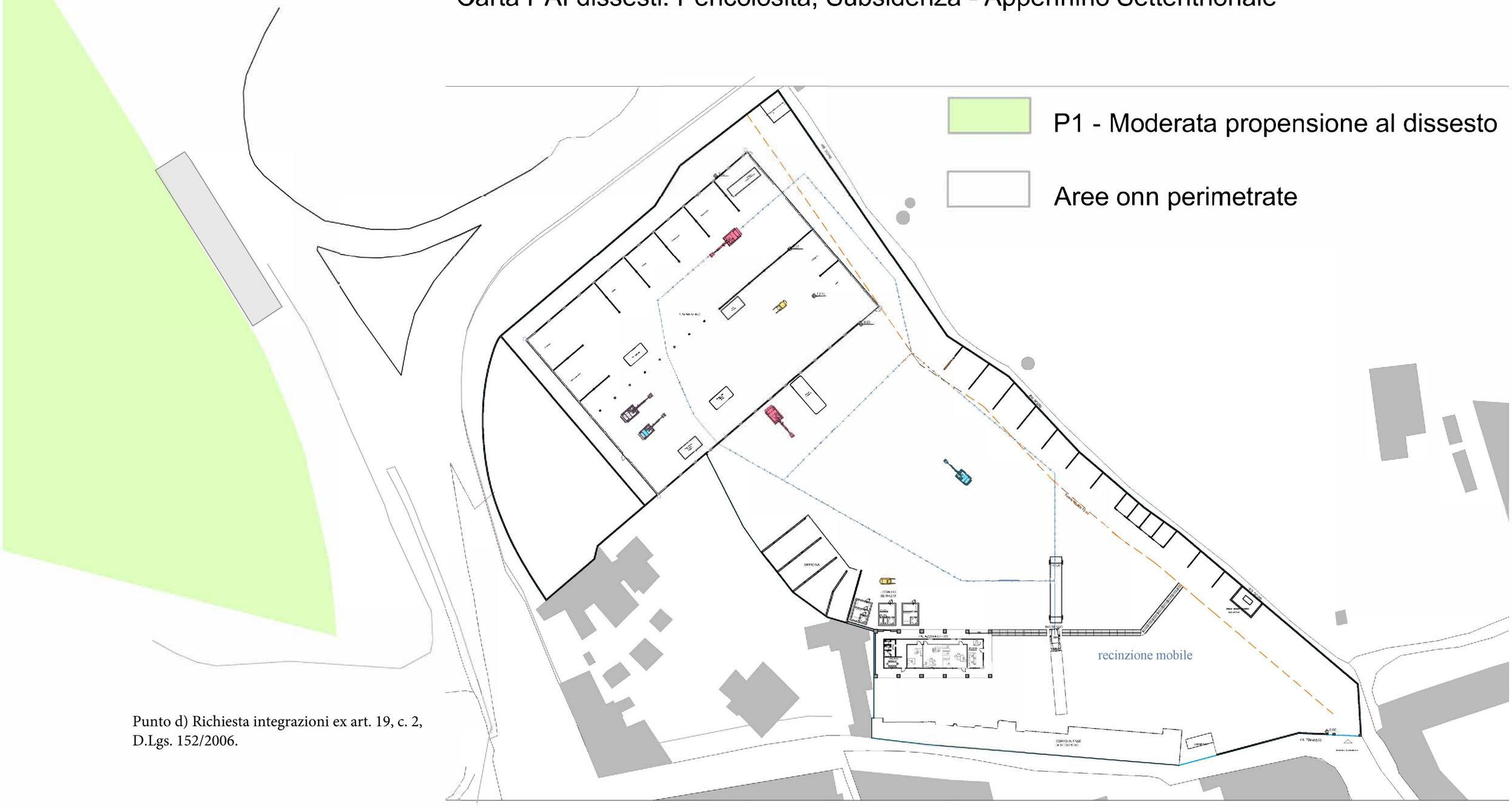


Punto d) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2,
D.Lgs. 152/2006.

scala 1:1000

Stato Progetto

Carta PAI dissesti: Pericolosità, Subsidenza - Appennino Settentrionale



Punto d) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/2006.

scala 1.1000

Stato originario

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell' Appennino Settentrionale
(Direttiva Alluvioni - PGRA) Pericolosità da alluvione fluviale e costiera

P1 - Aree a pericolosità da alluvione fluviale bassa

P2 - Aree a pericolosità da alluvione fluviale media

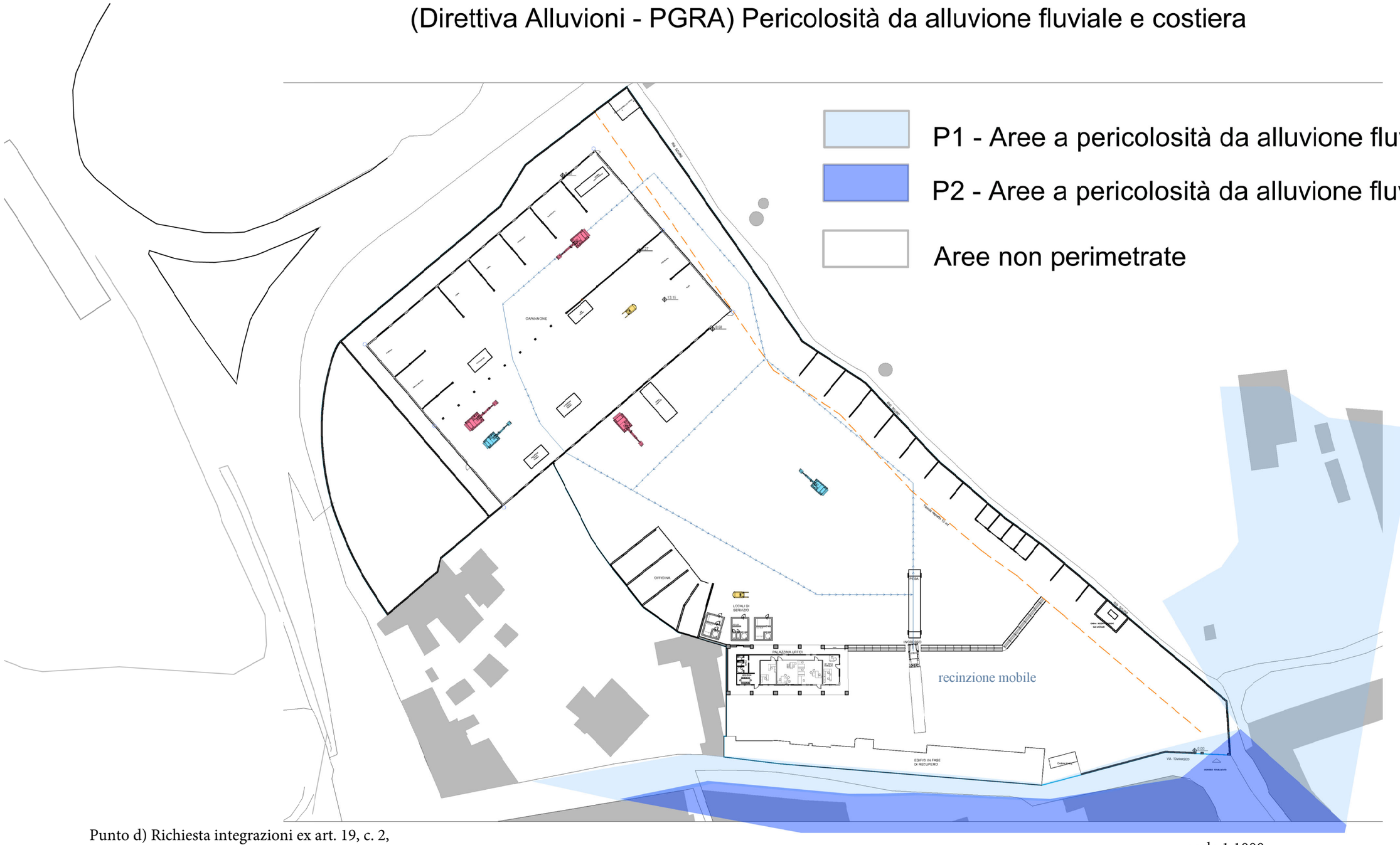
Aree non perimetrate



scala 1.1000

Stato Progetto

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell' Appennino Settentrionale
(Direttiva Alluvioni - PGRA) Pericolosità da alluvione fluviale e costiera



Punto d) Richiesta integrazioni ex art. 19, c. 2,
D.Lgs. 152/2006.

scala 1:1000